

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1973, N.24, CONTENENTE "PROVVIDENZE PER GLI IMPEGNI SPORTIVI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' DILETTANTISTICHE".

ART. 1

Per le finalità di cui all'art.1,lett. b) della Legge regionale 30 agosto 1973, n.24,concernente "Provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche" è autorizzato nell'anno finanziario 1974 un ulteriore impegno di spesa di £.165.000.000.

ART. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di £.165.000.000 compreso nel Capitolo 264,Bilancio 1974, "Contributo in conto capitale per la costruzione,la ricostruzione,l'ampliamento e ammodernamento di impianti sportivi (artt.7 e 8 l.r. 30/8/1973,n.24)".

Le somme stanziato,se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1974,anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi,possano essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

REGIONE PUGLIA

foglio n. 2 -

ART. 3

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dalla citata legge regionale 30 agosto 1973, n.24.

ART. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.127 della Costituzione e dell'art.60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

===== oo00oo =====

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art.1 della Legge regionale 30 agosto 1973, n.24, contenente "Provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche".

E' opportuno premettere che la legge regionale 30 agosto 1973, n.24, prevede per la ricostruzione, la costruzione, l'ampliamento e l'ammmodernamento di impianti sportivi le seguenti provvidenze:

- a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile per l'ammortamento del 50% del costo delle opere, mediante mutuo da contrarsi con istituti autorizzati. Detto contributo sarà concesso sugli interessi eccedenti il 4% e non potrà superare il 6% a carico della Regione. Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile a mutuo potrà raggiungere il 75% del costo delle opere.
- b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le provvidenze possono essere concesse a favore delle Provincie, dei Comuni e dei loro Consorzi, nonché di enti, sodalizi ed associazioni che svolgono attività sportiva e ricreativa.

Gli stanziamenti previsti per i contributi di cui alla lettera a) prevedono uno stanziamento complessivo di L.1.450.000.000 in dieci anni e per i contributi di cui alla lettera b) uno stanziamento complessivo di lire

REGIONE PUGLIA

- 3 -

In conseguenza perciò si palesa opportuna ed urgente il presente disegno di legge per il rifinanziamento della già citata legge regionale n.24. La somma prevista di £.165.000.000 è compresa nello stanziamento iscritto al capitolo 264 del bilancio di previsione 1974 per complessive £.315.000.000 "Contributo in conto capitale per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e ammodernamento di impianti sportivi."

Lo stanziamento complessivo per £.315 milioni comprende anche la somma di £.150.000.000 già previsti dall'art.7 della ripetuta legge n.24 per l'anno 1974. Il maggior stanziamento concorre al contributo regionale di cui all'art.1 lett.b) della legge in quanto, pervenendo la maggior parte delle domande da parte dei Comuni di cui son ben note le condizioni di bilancio, pare opportuno erogare il contributo a fondo perduto che può consentire spesso l'avvio dell'opera, ed anche in caso di impianti elementari con attrezzature dilettantistiche, a volte la stessa costruzione dell'impianto.

=====